

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 496 del 22 ottobre 2010

## ORDINANZA IN MATERIA AMBIENTALE

### IL SINDACO

#### Premesso

- che il giorno 30 e 31 luglio 2010 un violento temporale si è abbattuto su ampi territori della regione Campania, provocando danni ingentissimi;
- che tale evento ha interessato anche il nostro territorio comunale, dove in varie parti si è verificata l'esondazione del torrente Solofrana oltre che di rottura di un tratto dell'argine in dx idraulica provocando allagamenti con invasione di materiale fangoso determinando danni alle strutture pubbliche e fabbricati privati, nonché disagi diffusi alle popolazioni residenti oltre ancora a distruzione delle colture in atto su vasta area del territorio;
- che tale situazione ha determinata una situazione di grave carenza delle minime condizioni igieniche e sanitarie in conseguenza del contenuto delle acque del torrente Solofrana, già in passato oggetto di analisi i cui risultati sono risultati superiori ai limiti di cui al D. Lgs. n.152/2006; per cui il Sindaco emanò l'ordinanza n.131 del 2 agosto 2010 con la quale, in attuazione del principio generale di precauzione, si ordinava ai proprietari e affittuari dei fondi agricoli invasi dalle acque provenienti dalla esondazione e dalla rottura dell'argine in dx idraulica del torrente Solofrana, verificatosi nella mattinata del 31 luglio 2010, a non utilizzare, per l'alimentazione umana, le colture a basso fusto invase dalle acque, sino a quando non perverranno i risultati delle analisi.

#### Considerato

- che in data 10 agosto 2010 l'ARPAC - Dipartimento provinciale di Salerno - ha effettuato il prelevamento di n.3 campionamenti di terreno in tre diverse località interessate dall'esondazione del torrente Solofrana, e precisamente: in località Palmeto - via Cupitella, via Schiavone e in via Pentagona;

#### Rilevato

- che in data 19 ottobre 2010, prot.13953 l'ARPAC ha trasmesso le risultanze analitiche dei campionamenti di terreni precedentemente citati (acquisiti al protocollo del Comune in data 21 ottobre 2010, n.21529) le cui analisi hanno riscontrato i superamenti delle

concentrazioni soglia di contaminazione previste dal D. Lgs n.152/2006, parte IV, titolo V, allegato 5. Da tali risultanze analitiche emerge quanto segue:

- in località Palmeto – via Cupitella, ove è stato prelevato il campione denominato C1, si evidenziano valori di concentrazione di Berillio, Cromo totale, Rame e Stagno superiori alla concentrazione soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, riportati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. n.152/2006;
- in via Schiavone, ove è stato prelevato il campione denominato C2, si evidenziano valori di concentrazione di Berillio e Stagno superiori alla concentrazione soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, riportati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. n.152/2006;
- in via Pentagna, ove è stato prelevato il campione denominato C3, si evidenziano valori di concentrazione di Arsenico, Berillio, Cromo totale e Stagno superiori alla concentrazione soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, riportati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. n.152/2006;

**Rilevato, altresì,**

che le condizioni di terreni contaminati, come risulta dalle indagini eseguite dall'ARPAC, crea una oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, per cui risulta urgente procedere, ai fini della tutela della salute pubblica ed in attuazione del principio generale di precauzione, alla imposizione del divieto di produzione ed utilizzazione di ogni genere di prodotti agricoli (sia provenienti da colture erbacee che arboree) destinate al consumo umano nonché a non utilizzare le produzioni zootecniche e loro derivati destinati al consumo umano.

**Ritenuto** opportuno e doveroso provvedere nel rispetto della normativa vigente, limitare e/o impedire l'utilizzo dell'area inquinata al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il D. Lgs n.152 del 2006 e succ. mod. ed int.;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**ORDINA**

- di vietare, con decorrenza immediata, l'utilizzo, ai fini produttivi e commerciali, di tutti i prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati destinati al consumo umano;
- di vietare, con decorrenza immediata, qualsiasi produzione e/o coltivazione di prodotti agricoli e zootecnici destinati al consumo umano;
- Tale divieto si intende rivolto ai proprietari e/o conduttori dei suoli ubicati tra il torrente Solofrana e le vie di cui all'allegato del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e rimarrà valido fino al momento in cui l'esecuzione di ulteriori accertamenti da parte degli organi competenti non consentono di escludere l'esistenza di ogni pericolo per la salute pubblica e/o di ogni possibile rischio di inquinamento ambientale e idrico.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 15 e pubblicata sul sito internet del Comune, ovvero considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.

Si invia copia dell'atto a:

- ARPAC – Dipartimento provinciale di Salerno via Lanzalone, 54/56, 84100 Salerno;
- Regione Campania – settore Protezione Civile;
- Regione Campania – settore Ambiente.

- PROVINCIA DI SALERNO - SETTORE AMBIENTE

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione, vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:


- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Castel San Giorgio, li 22 ottobre 2010

Il funzionario responsabile del IV settore

ing. Roberto Capriano



IL SINDACO  
dott. Francesco LONGANELLA